

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3040 del 14/06/2022
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO - RILASCIO CONCESSIONE TEMPORANEA INFERIORE A 45 GIORNI A ROMAGNA ACQUE ĩ SOCIETA' DELLE FONTI SPA PER OCCUPAZIONE CON OPERE DI CANTIERIZZAZIONE ĩ ENTRAMBE LE SPONDE DEL FIUME LAMONE - LOCALITA' BORGO PARIGI - COMUNE DI RUSSI (RA) E LOCALITA' BONCELLINO COMUNE DI BAGNACAVALLO - PROCEDIMENTO N. RA22T0018.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3188 del 14/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno quattordici GIUGNO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

Oggetto: AREE DEMANIO IDRICO - RILASCIO CONCESSIONE TEMPORANEA INFERIORE A 45 GIORNI A **ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI SPA** PER OCCUPAZIONE CON OPERE DI CANTIERIZZAZIONE – ENTRAMBE LE SPONDE DEL FIUME LAMONE – LOCALITA' BORGIO PARIGI – COMUNE DI RUSSI (RA) E LOCALITA' BONCELLINO COMUNE DI BAGNACAVALLO - **PROCEDIMENTO N. RA22T0018.**

**IL DIRIGENTE**

**RICHIAMATE** le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), con particolare riferimento all'art. 115;
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione (n. 895/2007, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 173/2014, n. 1622/2015, n.1710/2018, n.1845/2019, n. 1717/2021);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto

organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;

– la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto “*Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione*”;

– la deliberazione del Direttore Generale n. 30, del 08/03/2022, con la quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla dott. Ermanno Errani;

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta il 02/05/2022, registrata al PG/2022/72625, con cui il legale rappresentante di Romagna Acque Società delle Fonti SpA, c.f. 00337870406, sede legale in Piazza Orsi Mangelli n. 10, nel Comune di Forlì (FC), chiede la concessione temporanea, inferiore a 45 giorni, per complessivi mq 1700 di aree appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato per opere idrauliche di seconda categoria, con opere di cantierizzazione nell’ambito dell’intervento di adeguamento sismico del ponte tubo esistente in attraversamento dell’alveo del fiume Lamone, nei Comuni di Russi e Bagnacavallo rispettivamente in località Borgo Parigi e Boncellino (posa in opera di struttura metallica di sostegno e della nuova condotta DN600);

**DATO CONTO** che l’occupazione da parte di Romagna Acque Società delle Fonti spa con l’attraversamento in alveo del Fiume Lamone è concessionato con pratica RA87T0004;

**DATO ATTO** che ai sensi della del c. 6 dell’art. 16 della L.R. n. 7/2004, non si rende necessaria la pubblicazione sul BURERT dell’istanza di concessione, in quanto l’occupazione dell’area demaniale risulta inferiore a 45 giorni;

**DATO CONTO** che l’area oggetto di concessione interessa il sito di Rete Natura 2000 - IT4070022 SIC-ZPS “*Bacini di Russi e Fiume Lamone*”, in base al D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, alla D.G.R. 1191/2007 e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** degli assensi, con prescrizioni, espressi dai seguenti Enti per quanto di competenza:

- Regione Emilia Romagna – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Nulla osta idraulico det. dirigenziale n. 1834 del 31/05/2022, pervenuta al protocollo Arpae il 07/06/2022, protocollo n. 93741;

- Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia Romagna (PG 484322 del 24/05/2022), che si è espresso nell'ambito dell'approvazione del progetto definitivo "Raddoppio condotta Russi, Lugo, Cotignola" nei Comuni di Russi (RA) e Bagnacavallo (RA), anche per quanto attiene alle opere di cantierizzazione;

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area riveste carattere di priorità in relazione all'uso, trattandosi di realizzazione di una infrastruttura di interesse pubblico, ritenuta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

**ACCERTATO** che la società richiedente:

- ha versato le spese istruttorie di euro 75,00;

- che si prescinde dal versamento del deposito cauzionale, tenuto conto del breve periodo di occupazione dell'area demaniale;

- è esonerata dal pagamento del canone ai sensi della D.G.R. 913/2009, che prevede l'esenzione del canone per le infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, del D.Lgs. 152/2006, se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile, ai sensi della D.G.R. 173/2014 "Revisione canoni aree del Demanio Idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04", nonché, tenuto conto della nota interpretativa della Regione Emilia Romagna - Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa, PG.2011.22210 del 26/01/2011;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria svolta, sussistenti i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione per il mantenimento dell'occupazione di area demaniale richiesta da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

**SU** proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis

della L.241/1990;

**ATTESTATA DA PARTE DEL SOTTOSCRITTO** la regolarità amministrativa e l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

**DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- 1 . di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, a Romagna Acque Società delle Fonti SpA, c.f. 00337870406, sede legale in Piazza Orsi Mangelli n. 10, nel Comune di Forlì (FC), la concessione temporanea, inferiore a 45 giorni, per complessivi mq 1700 di aree appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato per opere idrauliche di seconda categoria, con opere di cantierizzazione nell'ambito dell'intervento di adeguamento sismico del ponte tubo esistente in attraversamento dell'alveo del fiume Lamone, nei Comuni di Russi e Bagnacavallo rispettivamente in località Borgo Parigi e Boncellino (posa in opera di struttura metallica di sostegno e della nuova condotta DN600), (censita al Catasto Terreni del Comune di Russi al Foglio 15 – mappali 71, 80 e 81, e al Catasto Terreni del Comune di Bagnacavallo al Foglio 95 – mappale 45), **codice pratica RA22T0018;**
- 2 . di stabilire che la concessione ha efficacia dalla data di sottoscrizione del presente atto, con scadenza al quarantacinquesimo giorno successivo;
- 3 . di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla società concessionaria in data 13/06/2022, PG/2022/97806, e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
- 4 . di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico determinazione n. 1834 del 31/05/2022, e pre-valutazione di incidenza rilasciati dai rispettivi Servizi competenti della Regione Emilia Romagna, di cui è stata consegnata copia semplice al momento della notifica del disciplinare di concessione;
- 5 . di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi

- vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
- 6 . di esonerare il concessionario Romagna Acque Società Delle Fonti spa (C.F.: 00337870406), dal pagamento del canone e dal versamento del deposito cauzionale;
  - 7 . di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria;
  - 8 . di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
  - 9 . di stabilire che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
  - 10 . di dare atto che le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
  - 11 . che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
  - 12 . che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 29/04/2022 con cui è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024.

IL DIRIGENTE

*Ermanno Errani*

*firmato digitalmente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione temporanea inferiore a 45 gg. per l'occupazione di area demaniale rilasciata a **Romagna Acque Società delle Fonti SpA, c.f. 00337870406, (codice procedimento RA22T0018).**

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'occupazione demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Lamone, l'area è censita al Catasto Terreni del Comune di Russi al Foglio 15 – mappali 71, 80 e 81, loc. Borgo Parigi e al Catasto Terreni del Comune di Bagnacavallo al Foglio 95 – mappale 45, loc. Boncellino, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'occupazione demaniale oggetto di concessione, pari a mq 1700, è concessa ad uso opere di cantierizzazione nell'ambito dell'intervento di adeguamento sismico del ponte tubo esistente in attraversamento dell'alveo del fiume Lamone, (posa in opera di struttura metallica di sostegno e della nuova condotta DN600). La cantierizzazione avverrà in base alle seguenti fasi:
  - preparazione di n. 2 rampe di accesso dalla sommità arginale alle golene interne, mediante terreno di riporto, che consentiranno ai mezzi di sollevamento (camion gru e PLE) l'accesso all'area golenale direttamente dalle sommità arginali e l'arrivo dei mezzi alle sommità arginali, utilizzate per l'approvvigionamento dei materiali e l'assemblaggio della struttura del ponte e della condotta DN600, avverrà da via Argine Lamone sul lato Cotignola e da via Madrara sul lato Russi;
  - montaggio della struttura metallica di sostegno e delle strutture di rinforzo del ponte esistente, assemblate separatamente a piè d'opera, realizzando così i due tralicci laterali in corrispondenza di ogni pila;
  - varo sugli appoggi dei tralicci, mediante l'uso di un camion gru posizionato all'interno della golena del fiume Lamone;
  - completamento dell'assemblaggio del ponte, utilizzando una piattaforma elevatrice posizionata a valle del ponte in area golenale;

- posa della condotta DN600, mediante pre-assemblamento di due tronconi di tubazione di circa 34 m ciascuno su ciascun argine e successiva posa sulla struttura montata;

## **ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie

regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora il concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.

6. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'area concessa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare, entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

### **ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO**

**DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE – N. 1834**

**DEL 31/05/2022**

*<<a) Il presente Nulla Osta ha validità limitata alla durata della Concessione rilasciata da ARPAE, al termine della quale lo stato dei luoghi dovrà essere ripristinato come in precedenza agli interventi;*

*b) L'inizio dei lavori di accantieramento dovrà essere comunicato a questo ufficio a mezzo PEC all'indirizzo [stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it) È vietato eseguire nell'alveo e nella fascia di rispetto, escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, salvo quanto indicato nel presente documento. È vietato altresì ingombrare tali aree con cose non strettamente pertinenti l'intervento;*

*c) qualsiasi materia od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia che sono e restano proprietà demaniale, presenti nel demanio in quanto trasportati dalla corrente d'acqua o per il cantiere, quali rispettivamente rami, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e, qualora il Richiedente abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsene, trattati o smaltiti secondo la normativa vigente;*

*d) Il Concessionario dovrà comunicare ai Comuni di Bagnacavallo e Russi - Ufficio Protezione Civile e a questa Agenzia Regionale un numero di telefono diretto per chiamate di emergenza da tenere costantemente attivo. In caso di chiamata per ragioni di sicurezza, anche preventive, il Concessionario*

*provvederà all'intervento richiesto nel più breve tempo possibile;*

*e) Il Concessionario è tenuto alla custodia dei manufatti e degli impianti installati nell'ambito fluviale e nelle fasce di rispetto. È responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a chiunque nell'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione dei manufatti, ovvero da carente manutenzione e controllo;*

*f) Ogni modifica e intervento allo stato dei luoghi, alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso dovrà essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione concedente ARPAE, che la comunicherà, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ravenna;*

*g) il Richiedente è direttamente responsabile delle lavorazioni effettuate nelle aree temporaneamente occupate, oggetto del presente Nulla Osta;*

*h) il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle Imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e le Imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;*

*i) In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, su segnalazione dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ravenna, l'amministrazione concedente (ARPAE) ha facoltà di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e*

*spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;*

*j) il presente nulla osta concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale; pertanto, l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie dovrà essere concordata dal Richiedente con i rispettivi proprietari;*

*4. Di dare atto che l'Agenzia Regionale competente e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati alle opere qualora il Concessionario non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;*

*5. Di dare atto che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni connessi al regime idraulico, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali, né per quelli derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito fluviale;*

*6. Di dare atto che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e senza pregiudizio delle facoltà di altre amministrazioni;*

*7. Di dare atto che il concessionario è consapevole che le aree interessate dall'occupazione temporanea per opere di cantierizzazione all'interno dell'alveo del Fiume Lamone, nei Comuni di Russi e Bagnacavallo – rispettivamente in località Borgo Parigi e Boncellino, rientrano nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione delle aree interessate dai cantieri in zone con pericolosità idraulica, il presente nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica; pertanto, competerà al Concessionario adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica. A tal fine si evidenzia che le aree interessate insistono in art. 2ter (alveo) PAI-PGRA 2016, per cui dovranno essere tenuti sempre*

*in considerazione gli eventi atmosferici e le conseguenti mutazioni dei livelli idrici. In particolare, in caso di emissione di allerta idraulica, con codice colore giallo, arancione o rosso, da parte di ARPAE Emilia-Romagna/Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione civile nelle zone A e B, si dovrà provvedere alla immediata sospensione delle attività di cantiere e dovranno essere evacuati i luoghi soggetti a rischio, fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo), rimuovendo dalle aree tutti gli oggetti potenziali ostacoli per il deflusso delle acque; sarà cura del concessionario consultare la eventuale emissione di allerte al sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale.*

*8. Di stabilire che nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal concessionario per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione, intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC) o per decadenza, revoca, annullamento o modifiche della concessione oppure nel caso in cui occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione. >>*

**ARTICOLO 4 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON PRE VALUTAZIONE DI INCIDENZA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA SERVIZIO AREE PROTETTE FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA PG 48322 DEL**

**24/05/2019**

*<- limitare il più possibile l'area di cantiere e la durata dei lavori;*

*- non danneggiare la vegetazione arboreo-arbustiva presente in loco, se non strettamente necessario all'esecuzione dell'intervento;*

*- al termine dei lavori provvedere al ripristino dell'area di cantiere ed all'eliminazione dei rifiuti eventualmente prodotti o rinvenuti.>>*

**ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata per 45 giorni.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo

provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
4. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. In caso di concessione rilasciata ad altro soggetto diverso dal concessionario uscente trova applicazione quanto disposto all'art. 15 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii..

#### **ARTICOLO 6 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

#### **ARTICOLO 7 - CANONE DI CONCESSIONE**

la società è esonerata dal pagamento del canone ai sensi:

- della D.G.R. 913/2009 che prevede l'esenzione del canone per le infrastrutture idriche di cui all'articolo 143 del D.Lgs. 152/2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile;
- della nota interpretativa della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa, PG.2011.22210 del 26/01/2011;
- della nota interpretativa della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa, assunta al PG.2014.272518 del 23/07/2014;

#### **ARTICOLO 8 - RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito dall'art. 21, c. 1, L.R. 7/2004.

#### **ARTICOLO 10 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE**

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se

dovuta, sono a carico del concessionario.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**